



# COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## SETTORE IV – VIGILANZA

ORDINANZA N. 16 dell'11 luglio 2024

**OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' - CHIUSURA ESTIVA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PIAZZA DELLA LIBERTA'.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - VIGILANZA

**PREMESSO** che, durante il periodo estivo, una parte rilevante della cittadinanza si riversa, nelle ore serali e nei giorni festivi, in Piazza della Libertà e zone adiacenti;

**VISTO** il cartellone dell'Estate Montenerese 2024, che prevede circa 40 eventi pubblici, molti dei quali si svolgeranno in Piazza della Libertà;

**CONSIDERATO** che:

- l'utilizzo, anche temporaneo, di Piazza della Libertà per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche comporta problematiche connesse alla sicurezza della circolazione stradale e che pertanto occorre adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia, in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione e traffico;
- per tale motivo è necessario tutelare la pubblica incolumità e che in dette ore serali non sia consentito a qualsiasi tipo di veicolo di poter circolare;

**RAVVISATA** la necessità di rivedere i propri precedenti provvedimenti al fine di rendere la circolazione veicolare più fluida e nello stesso tempo salvaguardare la sicurezza dei pedoni;

**SENTITA** per le vie brevi la Giunta Comunale;

**ATTESA** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267;

**VISTI** gli articoli 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada";

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, N° 495 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, N° 267;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 20 del 30.04.2024, con il quale il sottoscritto ha ricevuto l'attribuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, delle funzioni di Responsabile del Settore IV – Vigilanza, con i compiti di cui all'art. 107, comma 3 del medesimo D.Lgs;

**VISTA** la Legge 241/1990 e s.m.i, con particolare riferimento all'art. 7

### O R D I N A

L'istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE** e del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** a decorrere **dal giorno 15 luglio 2024 al 01 settembre 2024** in Piazza della Libertà in corrispondenza dell'aiuola spartitraffico adiacente il segnale di stop posto nei pressi della Direzione Didattica Statale dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni.

In deroga a quanto finora esposto, sarà consentito di poter transitare:

1. ai residenti della suddetta piazza e zone collegate, nonché agli operatori commerciali della zona predetta limitatamente agli orari di esercizio;

2. a tutti coloro che saranno interessati da motivi eccezionali.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati di accertare di volta in volta le possibilità di estensione della predetta deroga esclusivamente per le ragioni avanti indicate.

Per le giornate con grandi eventi, inserite nel programma dell'Estate Montenerese, il Responsabile del Settore IV - Vigilanza potrà adottare disposizioni finalizzate sia alla pubblica incolumità che a meglio gestire la viabilità e la circolazione delle persone e dei mezzi, soprattutto pesanti, come ad esempio provvedere allo spostamento del capolinea degli autobus.

#### **DEMANDA**

1. All'Ufficio tecnico comunale di posizionare nell'area di sosta di Piazza della Libertà, adiacente la scuola elementare, conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto di sosta con rimozione forzata;
2. Agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, l'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia;

#### **INFORMA**

che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà punito con le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada.

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al TAR Molise entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n.495 e s.m.i.;

Montenero di Bisaccia li, 11 Luglio 2024

Il Responsabile del Settore IV - Vigilanza  
Ten. Dott. Pierfrancesco ASSOGNA